



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI
ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Divisione Gestione del Patrimonio Immobiliare

(Allegato D)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI RCT E RISCHI INCENDIO E TERREMOTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

CIG. N° 5921924E44, numero di gara 5745268

CPV 66515200-5 SERVIZI DI ASSICURAZIONE PROPRIETA'

CAPITOLATO CON SPECIFICA TECNICA

E' fatto obbligo per l'impresa concorrente, qualora il rischio venga assunto in coassicurazione, indicare il nominativo delle imprese coassicuratrici, le quali si asterranno dal concorrere alla presente gara. I premi di assicurazione offerti dovranno essere sempre indicati al lordo delle imposte governative.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI RCT E RISCHI INCENDIO E TERREMOTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

CAPITOLATO CON SPECIFICA TECNICA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato

1. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
2. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
3. **Annualità Assicurativa:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;
4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
5. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
6. **Società:** la Compagnia di Assicurazioni;
7. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
8. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
9. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
10. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
11. **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
12. **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
13. **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
14. **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché tutte le sue pertinenze quali, a titolo indicativo e non esaustivo, centrale termica, box, tettoie, porticati, recinzioni e simili, attrezzature sportive e per giochi di uso privato ai condomini, i parchi, gli alberi di alto fusto e le strade private purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono compresi nel termine gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od

installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes.

- 15. Danni Diretti:** I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
- 16. Danno Corporeale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone.
- 17. Danni Materiali:** ogni distruzione, deterioramento, alternazione, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.
- 18. Franchigia:** la parte di danno che il Contraente e/o Assicurato tengono a proprio carico
- 19. Scoperto:** la parte di percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico
- 20. Massimale per sinistro:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro
- 21. Valore a nuovo:** si intende il costo di ricostruzione o di rimpiazzo dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati, senza tener conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato, escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni.
- 22. Inquinamento:** ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuti alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Beni assicurati

Sono coperti dalla presente garanzia assicurativa tutti gli immobili ovunque dislocati del Contraente, sia di proprietà, sia condotti in locazione e/o comodato gratuito e comunque a qualsiasi altro titolo detenuti e comunque costruiti e destinati alle sue attività come risulta dal catasto, da atti notarili, da scritture privati o contratti, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, nonché i relativi impianti ed aree di pertinenza e non.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio pagato e non goduto o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Modifiche e manutenzione

Possono essere eseguite modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione dei beni assicurati per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

Art. 9 – Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, imposte escluse, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del fino alle ore 24 del (scadenza anniversaria di ogni anno), e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Art. 12 - Precisazione

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come segue:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati)
- sinistri respinti e/o senza seguito e relativa motivazione

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il foro di Roma.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I – INCENDIO ED ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE

Art.17 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, escluso il valore dell'area, da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norme di legge;
- incendio;
- fulmine;
- implosione;
- scoppio o esplosione anche causati da ordigni esplosivi;
- da fuoriuscita d'acqua, di liquidi e di gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei beni assicurati senza far differenza se la fuoriuscita d'acqua e liquidi provengano da guasto, rottura, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo e senza far differenza tra tubature interrate/murate o scoperte. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- caduta di aeromobili satelliti o corpi celesti, loro parti o cose trasportate da essi;
- urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o area equiparata;
- furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- rovina degli ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto;
- onda sonora.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure gli enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di riscaldamento o di condizionamento;
- caduta di alberi o distaccamento di parti di fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;
- i guasti causati ai fabbricati assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico e smaltire i residuati del sinistro, nonché le eventuali spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei beni assicurati resesi necessarie in seguito a sinistro liquidato a termini di polizza;
- perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino.

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. La Società non pagherà per tale garanzia somma superiore al 20% del valore che compete alle singole unità immobiliari sinistrate.

Art. 18 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e dei Suoi rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto all'usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- f) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- g) a boschi, piante, giardini;
- h) causati da inondazione, alluvione, allagamenti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'assicurato deve altresì:

- a) In caso di danno a terzi, limitatamente alle persone, fare, nei 15 giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro o l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro 30 giorni lavorativi;

- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

Art.20 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.21 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è accertato dalle Parti singolarmente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

In ogni caso, ciascuna Parte è libera di adire in qualsiasi momento l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per l'accertamento e la quantificazione del danno.

Art.22 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2;
- 3) stimare il valore del fabbricato secondo i criteri della condizione "SOMMA ASSICURATA";

- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In caso di disaccordo, ogni Perito redigerà la propria relazione tecnica.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per sinistro e per anno, una somma maggiore di € 30.000.000,00 (trentamiliardi di euro) .

Art.24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del sinistro; il Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa istruttoria, non appena ne verrà in possesso. Il Contraente è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 25 – Rottura Cristalli e vetri

La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti di rottura di lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani d'uso comune dei fabbricati assicurati compresi i lucernai anche se causati da ignoti e/o atti vandalici .

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della regola proporzionale sancita dall'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila euro) per singolo fabbricato.

Art. 26 – Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila euro) per singolo fabbricato.

Art. 27 – Oneri periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza dei periti e consulenti che l'assicurato avrà scelto e nominato ai sensi dell'art. 21. La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila euro) per sinistro.

Art. 28 – Anticipazioni sulla liquidazione dei sinistri

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 60% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro) e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 29 – Modifiche

In caso di modifiche dei fabbricati ed impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti, l'assicurazione s'intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della manodopera, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito del cantiere sia propri che di terzi, anche se i lavori siano appaltati a terzi.

Art. 30 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici e sprinkler, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 31 – Perdita delle pigioni

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali a causa di un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza.

L'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente locati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle pigioni di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato proprietario, fino alla concorrenza

della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ogni anno la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione dei locali ripristinati.

Art. 32 – Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 33 – Terremoto

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art.18, i danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a. di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c. di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro .

Art. 34 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- fabbricati o tettoie con apertura o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto, ad eccezione di quei fabbricati o tettoie dove detti materiali fungono da rivestimento ad una struttura continua di laterizi o cemento, e quanto in essi contenuto.
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Art. 35 – Eventi sociopolitici

La Società indennizza, a parziale deroga dell'art 18:

1. i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
2. gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società – ferme restando tutte le esclusioni previste dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1 e 2 per le sole lettere a) e c) – non risponde dei danni:

- a) di inondazione, alluvione, frana, dispersione di liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
- h) direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio, quale elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Art. 36 – Fumo

La società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito dagli impianti di produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 37 – Guasti elettrici

La società risponde dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi in ogni caso i danni dovuti a usura o manomissione e quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione.

Art. 38 – Onda Sonica

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 39 – Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 40 – Determinazione del premio

Il valore di ricostruzione degli immobili assicurati da polizza Globale Fabbricati e Rischi incendio e terremoto ammonta complessivamente a circa d € **314.080.000,00**

VALORE DI RICOSTRUZIONE				
	IMPORTO CONTRATTO	314.077.508,08	Valore di ricostruzione	Periodo di costruzione
	COEFF. DI RIVALUTAZIONE			
	IMPORTO ASSICURATO Euro	314.077.508,08		
	PARAMETRO DI RISCHIO			
Complesso	CdC	CAPITALE ASS.		
		EURO		
1	VIA TORINO, 6	C07C	23.950.900,50	anni 50
2	GRAMSCI, 34-36-38	C13A	15.219.109,10	anni 60
3	BEETHOVEN, 48	C14A	12.682.623,90	anni 60
4	PIAN DI SCO', 23	C20A	11.766.439,50	anni 70
5	ALBANO, 77	C21A	10.293.717,60	anni 70
6	ANDREA DI BONAIUTO, 39-41	C23A	11.695.697,40	anni 70
7	CALALZO, 36-38-40-60	C25A	5.497.601,10	anni 70
8	DEI VILLINI, 13/15	C32C	2.254.842,60	ante 1939
9	A. DEL CASTAGNO, 12/24/36/48	C33C	4.579.141,08	anni 70
10	RIZZIERI, 204	C36C	10.299.159,30	anni 80
11	DE LUCIA, 60	C38C	10.848.771,00	anni 80
12	FIUME BIANCO, 29	C39A	4.510.674,60	anni 80
13	PAMPANINI, 11	C40A	4.159.437,60	anni 80
14	CORTINA D'AMPEZZO, 201	C41A	7.469.970,00	anni 80
15	CASTELFIDARDO	C42C	7.044.528,00	anni 60
16	ARDIGO'	C43C	986.926,50	anni 70
17	DESERTO DI GOBI, 13	C44A	11.202.976,20	anni 80
18	VIARISIO, 21	C45A	2.961.274,20	anni 80
19	PICA, 10-26-44-60	C46A	11.767.428,90	anni 80
		C46C		
20	CROCE, 68	C47A	6.482.548,80	anni 80
		C47C		
21	RUSSOLILLO	C48C	4.719.969,80	anni 80
22	CARNERA, 21	C49A	11.907.923,70	anni 80
		C49C		
23	GROTTA PERFETTA, 603	C50A	15.358.456,20	anni 80
24	PICA, 4-6	C51C	8.734.917,90	anni 80
25	ERMOLI, 18	C52A	10.358.028,60	anni 80
26	RIGHELLI, 55-59	C53A	6.342.054,00	anni 80
27	VALLE DEI FONTANILI, 29/37	C54C	7.255.270,20	anni 80
28	MORGAGNI, 31/33 (ed. A)	C55C	8.030.465,10	anni 50
29	MORGAGNI, 29 (ed. B)	C55C	7.466.507,10	anni 50
30	CINA, 444	C56C	3.522.264,00	anni 80
31	PIAN DI SCO', 72-92 PAL A	C57A	15.798.739,20	anni 90
		C57C		
32	PIAN DI SCO', 72-92 PAL B	C57A	16.104.463,80	anni 90
		C57C		
34	GUIDUBALDO DEL MONTE, 60	C59C	11.270.255,40	anni 60
35	PASCARELLA, 3/7	C60C	4.092.653,10	anni 60
36	COLOSSEO	C62A	3.890.815,50	ante 1939
37	DELLA VITE, 107	C63C	3.550.956,60	ante 1939
	TOTALI		314.077.508,08	

I suddetti valori di ricostruzione sono così ripartiti :

N°	Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso annuo lordo	Premio annuo lordo
1	Fabbricati a gestione istituzionale (abitazioni)	€ 189.000.000,00		
2	Fabbricati a gestione commerciale (uffici)	€ 125.080.000,00		
Totali somme assicurate e premio		€ 314.080.000,00		

Art. 41 – Inclusioni / Esclusioni

Si prende e si dà atto che l'assicurato è esonerato dall'obbligo delle comunicazioni di inclusioni/esclusioni dei fabbricati in quanto;

- in caso di danno faranno fede le evidenze tenute dall'Assicurato;
- al termine di ogni annualità l'assicurato fornirà il nuovo stato di rischio da assicurare e sull'eventuale differenza di capitale in eccesso si provvederà alla regolazione applicando il 50% del tasso e alla determinazione del nuovo premio per l'annualità successiva, tenuto conto anche dell'eventuale adeguamento dell'indice ISTAT. Per quanto riguarda le inclusioni, detta deroga varrà solo per valore singolo di ogni fabbricato non superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) Per valori superiori l'assicurato dovrà dare comunicazione di volta in volta, ferma la regolazione premio a fine anno.

Art. 42 - Limiti di risarcimento e franchigie

Le parti convengono che i danni tutti, risarcibili a termine di polizza, verranno liquidati sotto deduzione della seguente franchigia fissa per ogni sinistro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso:

- € 350,00 per la garanzia per la fuoriuscita di acqua, liquidi e gas
- € 350,00 per la garanzia Fenomeno elettrico
- Scoperto 10% min € 1.500,00 per la garanzia Eventi sociopolitici
- Scoperto 10% min € 1.500,00 per la garanzia Eventi atmosferici
- Scoperto 15% min € 30.000,00 per singolo fabbricato per la garanzia Terremoto
- € 250,00 per la garanzia Rottura cristalli

Le parti convengono che in caso di sinistro, i danni per ogni evento verranno risarciti fino alla concorrenza di:

Limite annuo di polizza per anno e per sinistro

Limite per sinistro e per anno assicurativo di € 30.000.000,00 (trentamiliardi di euro), salvo i minori limiti di Indennizzo sottoindicati;

- per acqua condotta € 100.000,00 (centomila euro) per sinistro e per anno per singolo immobile
- per fenomeno elettrico € 100.000,00 (centomila euro) per sinistro e per anno per singolo immobile

- per Eventi sociopolitici: 60% della somma assicurata per singolo fabbricato

- per Eventi atmosferici: 60 della somma assicurata per singolo fabbricato

- per Terremoto: 40% della somma assicurata per singolo fabbricato con il massimo per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro)

- per Spese demolizione e sgombero: 10% indennizzo con il limite di € 200.000,00 (duecentomila euro) per sinistro, € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per anno

- per rottura cristalli: € 25.000,00 (venticinquemila euro) per sinistro e per anno per singolo fabbricato con il massimo per singola € 2.500,00 (duemilacinquecento euro)

- per guasti cagionati dai ladri: € 10.000,00 (diecimila euro) per sinistro e per anno per singolo immobile.

Le descrizioni e le dichiarazioni riguardanti le caratteristiche e l'uso delle cose assicurate vengono rese a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ART. 43 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per

danni involontariamente cagionati a terzi compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- 1) alla proprietà e conduzione dei fabbricati compresi gli impianti di pertinenza e non oggetto della presente polizza o alla conduzione delle parti comuni;
- 2) alla conduzione ed esercizio di uffici e di varie sedi operative per la gestione delle proprietà immobiliari e delle relative operazioni di conduzione e manutenzione (ordinaria e non) delle proprietà stesse e di tutti i pertinenti impianti al servizio degli stessi ed alla gestione del patrimonio immobiliare;
- 3) committente, progettista e direttore dei lavori di manutenzione, riparazione, costruzione e demolizione di stabili di Sua proprietà;

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- a) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza ;
- c) per danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati assicurati
- d) antenne radiotelevisive centralizzate
- e) Sono inoltre comprese tutte le attività primarie, secondarie, complementari ed accessorie a quelle sopraindicate

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli alloggi di proprietà e di gestione E.N.P.A.I.A.

Art.44 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione ed i dipendenti dell'Assicurato. Quando l'infortunio o il danno avvengano nei locali adibiti ad ufficio essi sono considerati terzi. Sono altresì considerati terzi i Sindaci.

Sono esclusi i danni derivanti:

- 1) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personali dell'Assicurato, degli inquilini e loro familiari;
- 2) da furto
- 3) alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- 4) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore
- 5) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua
- 6) detenzione o impiego di esplosivi
- 7) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 8) da campi elettromagnetici
- 9) da amianto

10) da inquinamento, salvo l'inquinamento accidentale ex art. 53 di polizza

Art. 45 – Recupero franchigie

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti/franchigie contrattualmente previste, nonché di accettare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti/franchigie.

Alla scadenza di ogni semestralità assicurativa, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperto/franchigie e la Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60gg dalla relativa richiesta in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente s'impegna a provvedere al pagamento entro 30gg dalla richiesta.

Art. 46 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Art. 47 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, e su indicazione dell'Assicurato legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 48 – Massimale assicurato

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

€ 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per sinistro

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZ. II) – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 49 - Responsabilità Civile derivante da proprietà anche esterne agli immobili assicurati

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei giardini, parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, purché nell'ambito e di pertinenza dei fabbricati assicurati.

Art. 50 - Caduta di ghiaccio o neve

La garanzia si intende estesa ai danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, marciapiedi e/o cortili.

Art. 51 - Proprietà e conduzione terreni

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di terreni ubicati entro i limiti territoriali nazionali.

Art. 52 - Straordinaria manutenzione

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ampliamento, dei fabbricati garantiti dal presente contratto, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.

Art. 53 - Inquinamento accidentale

La garanzia s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed un limite di indennizzo annuo pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 54 - Danni da spargimento d'acqua

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari per:

-morte o lesioni personali in conseguenza di spargimento d'acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi dei fabbricati assicurati

-danneggiamenti a cose in conseguenza di spargimento d'acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi dei fabbricati assicurati

Sono esclusi i danni:

-da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali

-da usura, corrosione o difetti di materiale

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 350,00 per singolo sinistro e un limite di indennizzo, per sinistro e per anno, di € 100.000,00 per singolo fabbricato

NORME COMUNI ALLE SEZ. I) E SEZ.II)

Art. 55 -Assicurazione per conto Terzi o di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i Terzi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitate che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Art. 56 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 57 - Dichiarazioni:

- A) La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei **beni assicurati** costituenti il patrimonio immobiliare dell'Assicurato e da quello ad esso affidato in gestione da altri Enti, facendo fede a questo riguardo le evidenze amministrativo contabili dell'Assicurato stesso;
- B) La Contraente è dispensata dalla dichiarazione dei precedenti danni ed annullamenti di polizze per sinistro per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza

Art. 58 – Deroga alla proporzionale

Si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora inferiore, la Società indennizzerà il danno in misura proporzionale al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore risultante al momento del sinistro.

Art. 59 - Gestione del rapporto tra la Fondazione e la compagnia di assicurazione

La Società aggiudicatrice dell'appalto dovrà fornire a sua cura e spese un referente unico che gestirà per conto della Fondazione tutti i sinistri segnalati dall'Ente, riguardanti la copertura assicurativa di cui all'oggetto.

Art. 60 - Tracciabilità dei flussi finanziari

A- La Compagnia delegataria fornitrice dei servizi assicurativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche

B- La Compagnia delegataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia Competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.